



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE CAETANI"
Via Giovanni Falcone – Tel. 06 9695035
04012 – Cisterna di Latina (LT)

Prot. n. 3263/VII.6

Cisterna di Latina, 13/10/2020

AI DOCENTI
AI GENITORI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
AGLI ESPERTI E AI CONSULENTI
AL SITO

OGGETTO: regolamento per l'assolvimento agli obblighi inerenti il divieto di fumo negli ambienti scolastici.

Il Dirigente Scolastico

VISTO

- ❑ l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- ❑ l'art. 25 della Legge 24 dicembre 1934, n° 2316, recante il Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico;
- ❑ la Legge 11 novembre 1975, n° 584, recante il Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 5 ottobre 1976, n° 69;
- ❑ la Direttiva P.C.M. 14 dicembre 1995;
- ❑ la Circolare Min. Sanità 28 marzo 2001, n° 4;
- ❑ l'art. 52, punto 20 della Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
- ❑ l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n° 3;
- ❑ il D.P.C.M. 23 dicembre 2003;

- ❑ la Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONE CAETANI"
Via Giovanni Falcone - Tel. 06 9695035
04012 - Cisterna di Latina (LT)

- ❑ l'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004, prot. n° 24035/2318;
- ❑ la Circolare 14 gennaio 2005, prot. n° 2/SAN/2005;
- ❑ la Circolare 25 gennaio 2005, prot. n° 3/SAN/2005;
- ❑ la Legge finanziaria 2005;
- ❑ il D. Lgs 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
- ❑ il C.C.N.L. per il comparto scuola 2006-2009;
- ❑ il D. L. 12 settembre 2013, n° 104,

DISPONE

- ❑ il divieto di fumo in qualsiasi ora della giornata ed in tutti gli spazi scolastici: aule, uffici, laboratori, palestra, scale, corridoi, compreso i nuclei w.c. e le aree all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica emarginata;
- ❑ il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituzione scolastica. A tal proposito si precisa che la violazione del divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche è soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n° 584 e s.m.i..

Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni pecuniarie e disciplinari previste dalla vigente normativa.



Il Dirigente scolastico
NICOLINO INGENITO